

(1) E' assicurata la priorità di inserimento per i bambini portatori di handicap con certificato rilasciato dall'AUSL, che deve comunque essere presentato entro i termini di scadenza del bando. Le domande presentate fuori termine saranno ammesse, con diritto di priorità, fino alla formulazione della graduatoria ufficiale. Successivamente le domande saranno collocate all'inizio della lista di attesa.

(2) E' assicurata la priorità di inserimento per i bambini che siano in carico assistenziale al competente servizio materno-infantile dell'AUSL, che si trovino in grave situazione familiare segnalata dall'AUSL, Le domande presentate fuori termine saranno ammesse, con diritto di priorità, fino alla formulazione della graduatoria ufficiale. Successivamente le domande saranno collocate all'inizio della lista di attesa.

(3) COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE

Per "Nucleo familiare" si considera l'insieme delle persone coabitanti sotto lo stesso tetto ai sensi dell' art. 4 del D.P.R. 30.05.89 n° 223, secondo il concetto di famiglia anagrafica.

Nel caso di gemelli si assegnano 2 punti ad ogni richiesta d'accesso

Per poter assegnare il punteggio relativo ai "Conviventi bisognosi di assistenza" occorre che tali conviventi facciano parte del nucleo familiare e che lo stato di bisogno sia documentato da specifico certificato rilasciato dai competenti servizi dell'A.U.S.L. attestante che il convivente ha la necessità di assistenza per le principali attività quotidiane.

Tale certificato può essere sostituito, in caso di invalidità o di anziani, che beneficiano dell'indennità di accompagnamento erogato dal Ministero degli Interni, da altra documentazione in cui risulti la predetta condizione di invalidità

Il punteggio negativo verrà assegnato (per i soli maggiorenni) d'ufficio quando il richiedente non dimostri con idonea certificazione sanitaria o lavorativa l'impossibilità di svolgere i compiti di vigilanza ed assistenza al bambino purchè non siano persone di età superiore ai 70 anni.

Per gli eventuali fratelli maggiorenni del bambino, si prenderanno in considerazione solo coloro che non risultino studenti o disoccupati in cerca di attività lavorativa.

Si assegna un punteggio per condizione di "Nucleo familiare incompleto" in presenza di un bambino che sia stato riconosciuto o dal solo padre o dalla sola madre o da entrambi quando, tuttavia, uno dei genitori non faccia parte del nucleo familiare e non abbia cura del minore, per decesso di un genitore, per stato di detenzione di un genitore, per separazione legale o di fatto, divorzio, emigrazione all'estero o altro. Il punteggio non si assegna in presenza di convivenza more-uxorio.

In ogni caso si deve essere in presenza di una effettiva mancanza di relazione parentale e non di fittizia situazione anagrafica.

L'ufficio si riserva di eseguire accurate verifiche.

In caso di affidamento del bambino ad altro nucleo familiare, il punteggio non verrà assegnato perché verrà preso in considerazione la condizione del nucleo familiare delle persone a cui è affidato.

Può essere dichiarata una particolare e grave condizione di salute di uno dei genitori. La condizione di salute dovrà risultare da certificazione sanitaria che evidenzia la limitazione del rapporto con il

bambino a causa di malattia con prolungata assenza per ricoveri ospedalieri, ovvero la necessità di essere assistito, ovvero dal riconoscimento di invalidità civile.

(4) SITUAZIONE LAVORATIVA DICHIARANTE

L'attività lavorativa per i dipendenti deve essere certificata dal datore di lavoro

Per gli **autonomi**, secondo i casi, l'attività lavorativa deve risultare dall'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane, ovvero da licenza d'esercizio dell'attività, ovvero da iscrizione all'Albo dell'Ordine Professionale, ecc.. L'iscrizione in Albi tenuti dalla Pubblica Amministrazione potrà essere resa nella forma di cui al D.P.R. 445/2000 (Autocertificazione). Il Comune si riserva di chiedere ogni documento ulteriore che sia ritenuto utile all'accertamento dell'attività lavorativa svolta.

Si assegna il punteggio solamente agli **studenti iscritti a corsi di formazione professionale o di studio con obbligo di frequenza** attestato dal Responsabile scolastico. Allo scopo di ottenere punteggi relativi ai tempi di lavoro, alla tipologia dell'orario e alla distanza, la predetta attestazione dovrà contenere : il luogo del corso, l'impegno temporale e le modalità di frequenza. La condizione può essere autocertificata ai sensi del D.P.R. n°445/2000.

Si intende prendere in considerazione, con il presente caso, **il disoccupato che inizierà un'attività lavorativa prima dell'apertura del Nido d'infanzia** o almeno prima dell'inserimento del bambino.

- a) L'attività deve avere il presupposto di essere esercitata per non meno di 8 mesi. In questo caso al genitore verranno assegnati i punteggi come fosse lavoratore occupato, con tutte le attribuzioni dell'ulteriore punteggio in ordine a tempi e modi di lavoro.
- b) Prima dell'avvio del servizio, il genitore dovrà dimostrare il verificarsi delle condizioni che hanno dato luogo al punteggio. Nell'ipotesi che ricorre, il genitore dovrà allegare alla domanda la documentazione probante l'attività lavorativa contenente tutti gli elementi per poter assegnare i punteggi. Il servizio scolastico si riserva di effettuare verifiche, a mezzo corpo dei Vigili Urbani, sull'effettivo svolgimento dell'attività esercitata.
- c) Nel caso si accertasse il mancato rispetto delle condizioni dichiarate, il bambino decade dal diritto d'accesso o di frequenza dell'Asilo nido.

La **disoccupazione o la mobilità o la cassa integrazione** devono essere autodichiarate. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere la relativa certificazione agli uffici competenti.

Il punteggio relativo alle modalità di svolgimento ed al luogo di lavoro si assegna solamente a coloro che esercitano un lavoro che si articola sui presupposti di almeno n. 8 mesi di attività all'anno. (Sono escluse assegnazioni di punteggio per attività di lavoro autonomo a carattere stagionale).

In presenza di situazioni lavorative diverse dal normale rapporto di lavoro a tempo indeterminato (stagionali, incarichi ecc.) o comunque in assenza di una certificazione del datore di lavoro che attesti il rapporto di lavoro per almeno 8 mesi nell'anno, si considera il periodo di lavoro effettivamente risultante nell'anno precedente.

Si intende assegnare un punteggio a chi esercita un'attività lavorativa distante dal luogo di residenza (pendolarità). Per la definizione di "Residenza" si fa riferimento all'art. 43 del Codice Civile.

- a) Non vengono assegnati punteggi relativi alla distanza per chi esercita attività lavorativa all'interno del territorio comunale.
- b) La distanza sarà valutata per un solo viaggio di andata dal Comune di abitazione al Comune sede del luogo di lavoro sulla base delle distanze ATR e FF.SS
- c) L'ufficio si riserva di eseguire verifiche ; in caso di infedeltà, oltre alle sanzioni di legge, il bambino decade dall'eventuale diritto d'accesso.
- d) Per chi esercita attività in luogo variabile (agenti di commercio, artigiani, commercianti, ecc..) si farà riferimento al raggio di possibile azione dell'impresa, tenendo conto della distanza media che prevalentemente si percorre nel corso dell'anno; in questo caso il punteggio si assegna solo in presenza di idonea documentazione (fatture, dichiarazione del titolare dell'impresa).

Si intende assegnare un punteggio ai lavoratori con orario settimanale che preveda più di un rientro pomeridiano oppure turni di almeno 8 ore.

(5) CONDIZIONE DELL'ABITAZIONE

E' considerato inadeguato l'alloggio che presenta condizioni di antigienità certificata dai competenti servizi dell'AUSL.